



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale

Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio

Servizio scuole non statali

D.D.G. 1254 del 27/06/2025

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. 14/05/1985, n. 246 (norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di pubblica istruzione);
- VISTA la legge regionale del 16 dicembre 2008 n. 19 *Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*;
- VISTO il D.P.Reg. 05/04/2022 n. 9 - Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi del comma 3, articolo 13, legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
- VISTO il D.P.Reg. 770 del 20/02/2025 con il quale il Presidente della Regione ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione, Università e Diritto allo Studio dell'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale;
- VISTA la L.r. 16/08/1975 n. 67 (Provvedimenti per la scuola materna in Sicilia) ed in particolare l'art. 13 (Trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza) e l'art. 14 (Riconoscimento di servizi ai fini della quiescenza);
- VISTO l'art. 7 della L.r. 2 gennaio 1979 n. 1;
- VISTO l'art. 1 della L.r. 5 agosto 1982, n. 93 *Ulteriori disposizioni per il personale dei soppressi patronati scolastici, trasferimento alle Amministrazioni provinciali della gestione e del personale delle istituzioni socio-scolastiche permanenti e nuove norme per il personale dell'Amministrazione regionale*;
- VISTA la L.r. 21/08/1984 n. 53 *Integrazioni alle leggi regionali 26 luglio 1982, n. 68 e 26 luglio 1982, n. 69*;
- VISTA la L.r. 1/08/1990 n. 15 *norme relative al riordinamento della scuola materna regionale*;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 06/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la nota prot. n. 2891 del 22/01/2025, con la quale si comunica alla dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto, d'ufficio, per raggiunti limiti contributivi, a decorrere dall'1/09/2025, unica finestra utile per il personale del comparto scuola;
- VISTO il D.A. n. 765 del 9/09/1992, dell'Assessorato regionale dei Beni culturali e ambientali e della Pubblica Istruzione, registrato alla Corte dei Conti il 14/12/1992 reg. 22, fgl. 38, con il quale la signora Tracia Innocenza Maria è stata inquadrata nel ruolo speciale ad esaurimento del personale delle scuole materne regionali come insegnante con decorrenza giuridica ed economica 01/09/1990 e in ogni caso dalla data di effettiva assunzione in servizio 01/09/1991;



D.D.G. 1254 del 27/06/2025

VISTO il D.D.S. n. 3937 del 29/07/2005 della Presidenza della Regione Siciliana, Dipartimento regionale del personale, dei SSD.GG. di quiescenza, Previdenza e Assistenza del Personale, vistato dalla competente ragioneria al n. 2908 del 8/09/2005, con il quale sono riconosciuti ai fini pensionistici anni 8 mesi 5 e giorni 13 di servizio pre ruolo;

CONSIDERATO che, la sig.ra Tracia Innocenza Maria, alla data del 31/08/2025, raggiunge la massima anzianità contributiva come meglio specificato nella sottostante tabella

<i>servizi</i>	<i>anni</i>	<i>mesi</i>	<i>giorni</i>
servizio nei ruoli regionali	34	0	0
servizio pre ruolo	8	5	13
TOTALE	42	5	13

RITENUTO pertanto di poter procedere, d'ufficio, alla risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti contributivi, con riconoscimento del diritto a pensione

D E C R E T A

Art.1 Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'01/09/2025, è risolto il rapporto di lavoro della sig.ra **Tracia Innocenza Maria**, nata XXX il XXX e contestualmente, la stessa, è cancellata, d'ufficio, dal ruolo speciale ad esaurimento del personale delle scuole materne regionali della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione per raggiunti limiti contributivi, in base ai requisiti previsti dal d.l. n. 201/2011 convertito con l. n. 214/2011 e alla vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;

Art.2 Qualora la dipendente, negli ultimi tre anni di servizio, abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato o autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/1999.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
firmato digitalmente da Fabio Ballo

IL DIRIGENTE GENERALE
firmato digitalmente da Vincenzo Cusumano